

REGOLAMENTO COMMISSIONE NAZIONALE ATLETI

Art. 1 - Costituzione e definizione

I. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 31 comma 5 dello Statuto del CONI approvato ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche e integrazioni, e nell'art. 28, paragrafo 1.3, della Carta Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), e relative norme di attuazione, è costituita la Commissione Nazionale Atleti (CNA) presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

II. La Commissione Nazionale Atleti ha le competenze individuate nel seguente articolo 2.

Art. 2 - Competenze

I. La Commissione Nazionale Atleti ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea olimpica e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi del CONI al fine di adottare e applicare strategie e programmi, anche per la migliore attuazione delle direttive del C.I.O., con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.

II. In particolare, la Commissione Nazionale Atleti:

a) provvede alla raccolta e alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e istanze relativamente alle problematiche connesse ai Giochi Olimpici e ad altre competizioni internazionali e nazionali;

b) formula opinioni, proposte e pareri con riferimento agli argomenti di cui sopra e li pone all'attenzione dei competenti organi del CONI, affinché assicurati che i punti di vista e le istanze degli atleti vengano tenuti presenti nelle decisioni del CONI;

c) indica al proprio Comitato Direttivo gli argomenti di maggior rilevanza ed interesse per gli atleti delle varie discipline.

Art. 3 - Composizione

I. Compongono la Commissione Nazionale Atleti gli atleti designati tra i propri componenti dalle Commissioni Federali Atleti costituite presso ogni singola Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata.

II. Ogni Commissione Atleti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate potrà avere un solo rappresentante designato a far parte della Commissione Nazionale Atleti.

Art. 4 - Requisiti e durata dell'incarico

I. I componenti della Commissione Nazionale Atleti devono essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 dello Statuto del CONI, e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del d. lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche e integrazioni, sono designabili gli atleti che, anche non più in attività, hanno partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai giochi olimpici ovvero ai campionati mondiali o europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale, individuati dal CONI in riferimento a quanto previsto dall'art 34 comma 2 dello Statuto CONI, sulla base delle indicazioni fornite dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate.

II. I componenti della Commissione Nazionale Atleti restano in carica per l'intera durata del quadriennio olimpico e possono essere rinnovati per più mandati.

Art. 5 - Commissioni Atleti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate

I. La Commissione Federale Atleti è costituita presso ogni singola Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata, che provvede altresì a dotarsi di un proprio Regolamento federale di settore nel rispetto dei principi del presente articolo.

II. La Commissione Federale Atleti è composta dai consiglieri atleti membri degli organi direttivi della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata nonché dagli atleti appartenenti alla medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI.

III. La Commissione Federale Atleti può essere integrata con ulteriori componenti anche in rappresentanza di discipline non presenti e/o del settore paralimpico ove esistente, ai sensi del Regolamento federale di settore.

IV. La composizione della Commissione Federale Atleti deve garantire l'equa rappresentanza di genere.

V. Tutti i componenti della Commissione Federale Atleti devono essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4 del presente Regolamento.

VI. I componenti della Commissione Federale Atleti restano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere rinnovati per più mandati. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza del mandato

VII. Le Commissioni Federale Atleti hanno le medesime competenze previste dall'art. 2 del presente Regolamento e dal proprio Regolamento di settore, con riferimento all'ambito di attività delle singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate presso le quali sono costituite.

Art. 6 - Funzionamento della Commissione Nazionale Atleti

I. La Commissione Nazionale Atleti si riunisce di diritto entro l'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi e comunque dopo lo svolgimento delle assemblee elettive degli organi del CONI.

II. È convocata dal Presidente del Comitato Direttivo su indicazione del Comitato stesso e ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno il 20% dei componenti della Commissione Nazionale Atleti.

III. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica e comunque con ogni più ampia prova di conoscenza, almeno venti giorni prima della riunione a tutti i componenti. L'avviso di convocazione deve contenere, altresì, l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità videoconferenza o in forma mista, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione ed il link per accedervi. In tal caso, la piattaforma elettronica dovrà consentire l'identificazione dei partecipanti e garantire la possibilità del loro intervento e del voto.

IV Per le sole deliberazioni di carattere ordinamentale, è richiesto un quorum costitutivo della metà più uno degli aventi diritto che deliberano a maggioranza dei presenti

V. Le deliberazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

VI. Ciascun componente della Commissione Nazionale Atleti può conferire delega ad un altro componente della medesima Commissione Nazionale Atleti o della propria Commissione Federale Atleti. Ogni componente potrà essere portatore al massimo di due deleghe.

VII. Qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno o più dei componenti della Commissione Nazionale Atleti, la Commissione Federale Atleti di provenienza dei componenti cessati dalla carica provvede senza indugio a sostituirlo nominandolo secondo i criteri previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 7 - Organi della Commissione Nazionale Atleti

I. Sono organi della Commissione Nazionale:

il Comitato Direttivo;
il Presidente.

Art. 8 - Composizione del Comitato Direttivo

I. Il Comitato Direttivo è composto dagli atleti, in qualità di membri di diritto, eletti dall'assemblea dei consiglieri atleti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate quali propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale del CONI nonché dai due rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali eletti a far parte della Giunta Nazionale del CONI.

II. Sono, inoltre, membri di diritto del Comitato Direttivo gli eventuali componenti italiani della Commissione Internazionale Atleti presso il C.I.O., della Commissione Europea Atleti presso il C.O.E, o un componente della World Olympians Association.

III. Il Comitato Direttivo potrà cooptare atleti di discipline non ancora rappresentate nell'ambito del Comitato Direttivo stesso.

IV. La composizione del Comitato Direttivo deve garantire l'equa rappresentanza di atlete e atleti.

V. Alle riunioni del Comitato è invitato il Presidente della Commissione Nazionale Atleti CIP

VI. Alle riunioni del Comitato potranno essere invitati i rappresentanti dei tecnici, o altri soggetti ritenuti utili per la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

VII. I componenti del Comitato Direttivo devono possedere i requisiti generali stabiliti dall'art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto del CONI.

Art. 9 - Presidente della Commissione Nazionale Atleti

- I. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo a norma dell'art. 10 del presente Regolamento.
- II. Il Presidente presiede la Commissione Nazionale Atleti e il Comitato Direttivo e promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e le iniziative della Commissione Nazionale e del Comitato Direttivo.
- III. Ha la rappresentanza della Commissione Nazionale Atleti, nell'ambito dell'ordinamento sportivo Nazionale ed Internazionale.
- IV. Presenta alla Giunta Nazionale del CONI, per il tramite dei Rappresentanti Atleti in seno alla stessa, le proposte assunte dalla Commissione Nazionale Atleti e dal Comitato Direttivo
- V. In caso di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 10 - Compiti del Comitato Direttivo

- I. Sono compiti del Comitato:
 - a) alla prima riunione, eleggere nel suo seno, tra i membri di Diritto, il Presidente e i Vice Presidenti, in numero non superiore a due, *della Commissione Atleti. L'elezione del Presidente avviene*, in prima votazione con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto e in seconda votazione con la maggioranza semplice dei presenti. L'elezione dei Vice Presidenti avviene con la maggioranza semplice dei presenti.
 - b) attuare le linee programmatiche approvate dalla Commissione;
 - c) individuare gli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;
 - d) assicurare il rispetto dei diritti degli atleti all'interno del Movimento Olimpico Nazionale e Internazionale e formula raccomandazioni a tali effetti;
 - e) sostenere candidature per la nomina di rappresentanti degli atleti presso altre commissioni del CONI, presso il C.I.O. e presso il Comitato Olimpico Europeo;
 - f) organizzare sottocommissioni e gruppi di lavoro aventi il compito di collegarsi con le Commissioni e con gli organi preposti dal CONI per l'organizzazione di iniziative a favore degli Atleti

g) durante i Giochi Olimpici, o altre competizioni di particolare rilevanza internazionale e nazionale, il Comitato, anche tramite suoi delegati, può essere a disposizione degli atleti, secondo le indicazioni del Segretario Generale del CONI;

h) tenere contatti e coordinarsi con le Commissioni Atleti presso le singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, con le Commissioni Atleti presso le Federazioni Sportive Internazionali, con la Commissione Internazionale Atleti costituita presso il C.I.O, con la Commissione Europea Atleti costituita presso il C.O.E, con il C.I.P. e con altri organi e commissioni nazionali, europei e internazionali che devono tenere in considerazione, tutelare e attuare i punti di vista e le istanze degli atleti;

i) formulare proposte e iniziative alla Giunta Nazionale del CONI in ordine ai provvedimenti di competenza;

l) formulare proposte e iniziative comuni con gli organi di rappresentanza dei tecnici sportivi, con gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite;

m) svolgere attività di promozione, informazione e divulgazione, anche organizzando conferenze stampa, convegni e seminari, sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea olimpica, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

- formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica;
- sport di alta competizione e sua organizzazione;
- scienza dello sport e allenamento moderno;
- tutela della salute dell'atleta e tutela dell'atleta dai pericoli, anche potenziali, che ne possano pregiudicare la salute e l'integrità, anche con particolare riferimento alle problematiche relative al doping;

n) svolgere ogni altra attività e iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali e internazionali, e presso le autorità nazionali e internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione mediante qualsiasi mezzo di comunicazione utile.

II. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri.

III L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicato, anche per via telematica e comunque con ogni più ampia prova di conoscenza, almeno cinque

giorni prima della riunione a tutti i componenti. L'avviso di convocazione deve contenere, altresì, l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità videoconferenza o in forma mista, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione ed il link per accedervi. In tal caso, la piattaforma elettronica dovrà consentire l'identificazione dei partecipanti e garantire la possibilità del loro intervento e del voto.

IV. La riunione è validamente costituita con la presenza del Presidente o di un Vice Presidente e di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

V. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 11 - Spese di segreteria e di funzionamento della Commissione Nazionale e del Comitato Direttivo

I. La Commissione Nazionale e il Comitato Direttivo sono supportati da un ufficio di segreteria composto da personale posto a disposizione dal CONI.

II. Il CONI si fa carico delle spese di funzionamento della Commissione Nazionale Atleti, del Comitato Direttivo e della Presidenza.

Art. 12 - Rappresentanti territoriali

I. La rappresentanza degli Atleti negli organi territoriali è regolata in conformità a quanto previsto dal Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI: lo stesso Regolamento determina, analogamente a quanto avviene a livello nazionale, le modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni Atleti in ambito regionale e provinciale.

Art. 13 – Norma transitoria

I. In fase di prima applicazione del presente regolamento, la Commissione Nazionale Atleti sarà così alternativamente composta:

- dal rappresentante designato da ciascuna delle FSN/DSA che abbiano già costituito una propria Commissione Federale Atleti, ai sensi dell'art. 3, comma 2.
- dal rappresentante scelto tra i Consiglieri in quota atleti delle FSN/DSA che non abbiano ancora costituito la propria Commissione Federale Atleti.